



Data: Caltanissetta , 10 Settembre 2023
Oggetto: Decisione n.2 dei Commissari Sportivi

Documento n°: 2.8
Ora: 12.45

Da Commissari Sportivi
A Concorrente/Conduuttore n. 242 – Lic. N. 20359 – Grimaldi Luigi
Direttore di Gara, Cronometristi, Ufficiali di Gara, tutti i Concorrenti
I Commissari Sportivi,

- A seguito delle verifiche d'ufficio (comunicato n°3)si evince dal verbale dei tecnici n°6.3, che la vettura del concorrente/conduuttore 242-Grimaldi Luigi, è risultata non conforme sui particolari: "presenza nel vano motore di una barra (barra Duomi) non autorizzata nel periodo H1 e del montaggio di un radiatore di acqua motore in alluminio che non risulta compatibile con il periodo e non risulta presente nella foto del vano motore sull'HTP", il tutto come previsto dagli articoli 4.1.2 e 7.3.11 del RDS tecnico autostoriche 2023.
- convocato e ascoltato il concorrente/conduuttore 242-Grimaldi Luigi ,le cui generalità sono contenute nella scheda d'iscrizione e nel documento di identità (che si allegano alla presente); che dichiara quanto segue: "non usavo la vettura da diverso tempo e pensavo che la vettura fosse conforme con l'attuale normativa".

Visti gli articoli di riferimento:

- RSN 2023 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)
- RSN 2023- Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori),
- RSN 2023-Art 128 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) lettera B
- RSN 2023 Art. 228 – Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi.
- RSN 2023 Art 227.10 RSN– Esclusione dalla Classifica
- RSN 2023 Art 15 RSN Appendice 5. Classificazione categoria B


DECIDE

Di escludere dalla manifestazione in oggetto (gara 1 e gara 2)il Concorrente/Conduuttore n. 242 – Lic. N.20359 – Grimaldi Luigi, per aver riscontrato la non conformità: presenza nel vano motore di una barra (barra Duomi) non autorizzata nel periodo H1 e del montaggio di un radiatore di acqua motore in alluminio che non risulta compatibile con il periodo e non risulta presente nella foto del vano motore sull'HTP

Dispone: che il Direttore di gara, modifichi le classifiche dall'Art.227.10 RSN 2023-Lettera C
Dispone inoltre che i conduuttori successivi a quelli dell'escluso avanzino di una posizione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Il Concorrente/Conduuttore n. 242 – Lic. N.20359 – Grimaldi Luigi dichiara di essere stato convocato ed ascoltato e di essere a conoscenza della predetta decisione.



Esposto alle: 13.05



Giovanni Badagliacca